



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica  
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

## Risoluzione n. 69938 del 21 marzo 2012

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6, lettera c) – Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande – Diploma sperimentale BIOLOGICO presso Istituto Tecnico Industriale

Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune chiede se, un titolo di studio di durata quinquennale conseguito presso l'I.T.I. (Istituto Tecnico Industriale), con indirizzo prevalentemente BIOLOGICO, possa essere ritenuto valido per l'avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Al riguardo, si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o professionale, è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Su detta base va infatti valutata la capacità del corso di garantire la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione dei medesimi.

Da un attento esame delle materie oggetto del corso di studi in questione si riscontra una evidente e significativa presenza di materie a carattere chimico, biologico e microbiologico che, ad avviso della scrivente, possono essere considerate attinenti alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti.

D'altronde, la scrivente Direzione ha avuto già modo di ritenere validi, ai fini della qualificazione professionale in questione, alcuni diplomi professionali di "Tecnico di laboratorio chimico e microbiologico" in quanto anch'essi contraddistinti da un piano di studi caratterizzato dalle materie sopra citate.

Non è possibile, infatti, per la scrivente Direzione, stante quanto espressamente precisato in premessa alla circolare 3642/C e nonostante le tabelle di confluenza allegate ai D.P.R. di riferimento, prescindere dalla presenza di materie e percorsi di studio che consentono il riconoscimento della qualificazione richiesta.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Gianfrancesco Vecchio*

BB/IV-Q-RA ts